



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/22/CU01/C1**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO
2015, N. 124. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di provvedimento attua solo in minima parte la disposizione dell'articolo 5, peraltro in maniera troppo generica e poco esaustiva, in relazione agli obiettivi che la norma stessa si propone di realizzare.

Pertanto, valutato l'articolato proposto, si ritiene opportuno segnalare, sin d'ora, considerate le criticità che sorgeranno in fase applicativa, la necessità che la delega sia completata con successivi decreti di individuazione dei regimi per ciascun procedimento amministrativo.

Ciononostante, si ritiene importante continuare nel condiviso processo di semplificazione dell'ordinamento, in un clima di leale e proficua collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali; in questo contesto, si colloca la nuova disciplina della SCIA unica che contribuirà a favorire lo sviluppo delle esperienze positive dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) presenti sul territorio, favorendone il rafforzamento e la diffusione.

Al fine, quindi, di consentire ad operatori ed interpreti di utilizzare un unico riferimento normativo per l'applicazione della disciplina relativa all'istituto de quo, **si segnala l'opportunità di inserire la disciplina della SCIA prevista nello schema di decreto, come modifica espressa all'articolo 19 della legge 241/90, per evitare di incorrere in disarmonie.**

Con la medesima finalità di chiarezza si suggerisce, altresì, **l'opportunità di inserire una disposizione di coordinamento tra la disciplina del dPR. n. 380 del 2001 e quella del dPR. n. 160 del 2010 e quella della nuova SCIA unica.** Pertanto, è utile proporre dettagliati interventi modificativi al d.p.r. 380/2001 secondo quanto riportato in allegato al presente documento.

Infine, considerata la notevole portata innovativa della nuova disciplina, che richiede un significativo impegno nell' adeguamento delle amministrazioni sotto i diversi profili (organizzativi e di coinvolgimento delle PA interessate, tecnologici e di predisposizione della modulistica) e una leale collaborazione tra Governo, Regioni ed Enti Locali per assicurare effettività alle nuove disposizioni e corrispondere in modo efficace alle attese di imprese e cittadini, si ritiene essenziale indicare un termine per l'adeguamento delle amministrazioni (anche in considerazione delle nuove sanzioni introdotte) che potrebbe essere individuato nel 1 gennaio 2017.

Al riguardo, si evidenzia, sin d'ora, la necessità di accompagnare l'attuazione del presente decreto con una adeguata sede di collaborazione e confronto tra Governo Regioni ed Enti locali.

Nell'esprimere l'**intesa**, si propongono, di seguito, alcune proposte emendative al testo.

Articolo 2

Eliminare il comma 3 per reinserirlo come comma 2 bis nell'articolo 2 e come comma 1 nell'articolo 3, modificandolo secondo quanto di seguito riportato:

“2bis. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. In caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente, la SCIA presentata è efficace.

Si segnala, in relazione a questo articolo, l'opportunità di valutare l'inserimento di un termine per il rilascio della ricevuta.

Articolo 3

“1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.”

Nella relazione rispetto al nuovo comma 1 sarà necessario chiarire che si tratta di sportelli telematici o, comunque, tenuti ad accettare le segnalazioni per via telematica a seconda del tipo di SCIA richiesta.

Al nuovo comma 2 (attuale comma 1) chiarire che l'istanza si presenta “ **allo sportello di cui al comma 1**” e non alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi.

Alla fine del comma 2 (attuale comma 1) chiarire che le comunicazioni e le notifiche sono trasmesse alle amministrazioni dallo sportello di cui al comma 1.

Alla fine del comma 3 (attuale comma 2) eliminare l'ultimo periodo dalle parole” In caso di presentazione della SCIA “ a “amministrazione”.

Si propone, inoltre, di aggiungere un comma aggiuntivo all'articolo 4 del seguente tenore: “**2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione**”.

E' necessario inserire un articolo aggiuntivo – **articolo 5-** che preveda un termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni recate nel decreto. Un termine adeguato potrebbe essere quello del **1 gennaio 2017**, considerati i tempi per l'approvazione e l'entrata in vigore della delega.

Per agevolare la lettura delle proposte di modifica, si allega l'articolato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Acquisiti i pareri della Commissione ... della Camera dei deputati in data ... e della Commissione ... del Senato della Repubblica in data ...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art.1

Libertà di iniziativa privata

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si procede all'individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito "SCIA") od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale.

Art. 2

Informazione di cittadini e imprese

1. Con le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono predisposti moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui al presente decreto e ai successivi decreti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché della documentazione da allegare.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione precedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

~~3. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione è rilasciata ricevuta, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Ferme restando le responsabilità dei dipendenti responsabili per il mancato rilascio, il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA.~~

2 bis. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. In caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente, la SCIA presentata è efficace.

4. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente decreto, le Regioni, anche su segnalazione del cittadino, adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi.

Art. 3

Concentrazione dei regimi amministrativi

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo **sportello di cui al comma 1, amministrazione indicata nei decreti di cui all'articolo 1.** L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto del 1990, n. 241, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese nella SCIA sono altresì trasmesse **dallo sportello di cui al comma 1** alle amministrazioni interessate.

3. Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, decorre dalla data di presentazione della SCIA **allo sportello di cui al comma.** ~~In caso di presentazione della SCIA avviene mediante posta raccomandata o in modalità telematica, il termine decorre dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione.~~

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono stabilire livelli ulteriori di trasparenza e semplificazione.
2. **“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.**

Art. 5

Disposizioni transitorie e di attuazione

- 1. Le Regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 a decorrere dal 1 gennaio 2017.**

ALLEGATO 1. (DOC SCIA)

MODIFICHE AL DPR 380/2001

TITOLO II

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

Art.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”)

1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera e), le parole “dei certificati di agibilità” sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole “Ai fini del rilascio del permesso di costruire,” sono soppresse;
- c) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
- d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ».

2. All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali” sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. ».

3. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole “del rilascio del certificato di agibilità” sono sostituite con le seguenti: “dell'agibilità”.

4. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (L) - Segnalazione certificata di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 4, lettera a).

2. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro.

3. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

- a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
- b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
- d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

5. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 1 e 3 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 1, corredata della documentazione di cui al comma 4, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle

verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.».

5. L'articolo 25 è soppresso.

6. All'articolo 26, le parole: “Il rilascio del certificato” sono sostituite dalle seguenti: “La presentazione della segnalazione certificata”.

7. All'articolo 49, comma 2, le parole “dalla richiesta del certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24”.

8. All'articolo 62, comma 1, le parole “e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato” sono sostituite dalle seguenti: “da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a), sono condizionati”.

9. All'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole “, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”;

b) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

c) al comma 8, le parole da “Per il rilascio” a “comunale” sono sostituite dalle parole “La segnalazione certificata di agibilità è corredata da”;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».

10. All'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità.” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità,”;

b) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 5, le parole “Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità” sono sostituite dalle seguenti: “I controlli della segnalazione certificata di agibilità prevedono la verifica”.

11. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”;

b) il comma 2 è soppresso.

12. All'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 94, nelle località a bassa sismicità il preavviso di cui al comma 1 è dato mediante segnalazione certificata di inizio attività.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla istanza di autorizzazione ovvero, ove prevista, alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al progetto deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».

d) il comma 5 è soppresso.

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per tutti gli interventi, l'istanza ovvero, ove prevista, la segnalazione certificata di inizio attività corredata dal progetto e dall'asseverazione tiene luogo della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

5-ter. Nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 94, i controlli sulle segnalazioni sono svolti con le modalità previste dall'articolo 19, commi 3, 4 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

f) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'individuazione degli interventi, che non presentano carattere primario ai fini della pubblica incolumità, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in tutte le zone sismiche di cui all'articolo 83. Fanno parte di tale categoria di interventi:

a) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

- b) le nuove costruzioni che presentano usuali tipologie o che per la loro semplicità strutturale non richiedono articolate calcolazioni e verifiche;
- c) le varianti in corso d'opera di carattere non sostanziale.

7-ter. Con l'accordo di cui al comma 7-bis, sono altresì individuati gli interventi minori che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. In tutte le zone sismiche, per gli interventi minori il preavviso del progetto è mediante comunicazione di inizio dei lavori asseverata allo sportello unico. Le Regioni e i Comuni possono prevedere l'effettuazione di controlli a campione.».

13. All'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Nelle località sismiche a media e alta sismicità indicate nei decreti di cui all'articolo 83, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, ad eccezione degli interventi di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 93. La richiesta di autorizzazione corredata dal progetto e dall'asseverazione tiene luogo della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono comunque soggetti ad autorizzazione, anche nelle località sismiche a bassa sismicità, gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.».

Art.

(Disposizioni transitorie)

1. L'accordo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è concluso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Roma, 3 marzo 2016